

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 369 del 18/03/2014 e il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regolano i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. la nota prot. 758143 del 06/11/2015 con cui si prorogano fino al 31/12/2017 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.
- h. il D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “C.E.A. S.p.A.” per l’impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello – Strada Provinciale 498 km 17,7;
- b. che la società “C.E.A. S.p.A.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. 704751 del 26/10/2017;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico bancario la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza di modifica;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

1. INCREMENTO DELLA CAPACITA' ANNUALE DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO.

L’azienda intende:

- a) Incrementare la propria capacità annuale di messa in riserva [R13] per un quantitativo max. di 36.000 t/anno lasciando invariata l’attuale potenzialità massima giornaliera di stoccaggio fissata a 208 t/giorno;
- b) Incrementare la propria capacità annuale di trattamento [R1 e R3] per un quantitativo max. di 36.000 t/anno.

La richiesta di cui al punto b) consentirebbe un aumento dei quantitativi di rifiuti trattati, dagli attuali 90,41 t/d di rifiuti a 98,63 t/d. Tale modifica non superando il valore di soglia, valutato per

il caso specifico pari a 150 t/d, è classificabile come modifica non sostanziale ai sensi del D.D. della Regione Campania n. 925 del 06/12/2016;

2. INSERIMENTO DI UN NUOVO CER E MODIFICA DEI QUANTITATIVI PARZIALI.

L'azienda intende richiedere l'autorizzazione per la messa in riserva ed il trattamento della frazione biodegradabile del CER 20.03.02 "*Rifiuti dei mercati*". Tale tipologia risulta per qualità del tutto simile alle tipologie di rifiuto già autorizzate.

3. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MEDIANTE EMUNGIMENTO POZZO.

Ad oggi la società CEA S.p.A. riutilizza l'acqua meteorica, opportunamente depurata, per le seguenti attività:

- a) Accumulo impianto antincendio;
- b) Lavaggio delle aree di miscelazione, di smistamento e di movimentazione dei materiali e delle ruote dei veicoli in transito nell'impianto;
- c) Irrigazione delle aree a verde;
- d) Umidificazione biofiltri.

Si precisa che:

- il processo di trattamento rifiuti autorizzato non richiede l'impiego di acqua di processo;
- per le attività assimilate alle domestiche e per l'impianto di nebulizzazione, la società acquista dall'esterno acqua potabile.

Considerato che nell'area oggetto di studio non è presente un acquedotto pubblico e che i cambiamenti climatici, a cui stiamo assistendo, non sempre permettono una corretta pianificazione della gestione delle acque meteoriche (lungi periodi asciutti alternati ad intense precipitazioni meteoriche), la società CEA S.p.A. ha richiesto ed ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli una concessione per l'emungimento di acque derivante da un pozzo rinvenuto nell'impianto. Tali acque saranno impiegate per le medesime attività sopra elencate al fine di garantire un continuo approvvigionamento idrico.

CONSIDERATO

a. che la modifica richiesta, alla luce della relazione tecnica allegata all'istanza, dell'istruttoria svolta e del parere a firma della prof.ssa Maria Laura Mastellone dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", acquisito agli atti con prot. n. 826515 del 15/12/2017, è ammissibile ed è da ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016;

b. che la modifica descritta non produrrà effetti negativi e significativi sull'ambiente, in termini di emissioni in atmosfera, di rifiuti prodotti, di materie prime, di rumore, di energia e di approvvigionamento idrico, come indicato nella Relazione Ambientale allegata alla domanda di variante e al presente provvedimento, nonché nel parere favorevole dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "C.E.A. S.p.A." la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i per l'impianto per l'impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello – Strada Provinciale 498 km 17,7;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e su proposta del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente

normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali - di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "C.E.A. S.p.A." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i per l'impianto per l'impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello – Strada Provinciale 498 km 17,7;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i , della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 704751 del 26/10/2017 e del parere favorevole a firma della prof.ssa Maria Laura Mastellone dell' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", acquisito agli atti con prot. n. 826515 del 15/12/2017;
3. **di precisare** che la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica e al presente provvedimento integra il rapporto tecnico allegato al D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i. Il piano di monitoraggio e controllo aggiornato, trasmesso dalla società e allegato al presente provvedimento, sostituisce quello allegato al D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i;
4. **di prescrivere** per ciò che concerne la messa in riserva e tutte le operazioni di movimentazione all'aperto, che la società applichi procedure di gestione e movimentazione tali da consentire il contenimento delle emissioni odorigene e riduca al minimo la permanenza del rifiuto/digestato all'aperto;
5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto prescritto nel nel D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i. e nel presente provvedimento di modifica, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
9. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
10. **di notificare** il presente provvedimento alla "C.E.A. S.p.A." con sede legale in Caivano (NA) – Strada Provinciale 498 km 17,7;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ATO 2, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
12. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Michele Palmieri